Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 31 gennaio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-039 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1957, n. **1348.**

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella *H* di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA H

Assegni familiari e relativo contributo per la lavorazione della foglia di tabacco

(comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni)

A) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 1.002	L. 693	L. 330

B) *Contributo.*

(a carico del datore di lavoro).

Misura: 21,95 per cento sulla retribuzione lorda.
Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo.*

Limite minimo L. 400 giornaliere
Limite massimo » 750 giornaliere

LEGGE 28 dicembre 1957, n. 1349.

Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui « surplus » agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano, ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1956 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro è autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento della istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Il Comitato dei Ministri, costituito ai sensi dell'art. 1 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con l'intervento del Ministro per la pubblica istruzione, e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, formula appositi programmi per l'impiego del fondo di cui all'articolo precedente destinandolo alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi agli enti tenuti per legge alla costruzione e alla attrezzatura tecnico-didattica delle scuole e degli istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e della agricoltura. Il Comitato stesso può inoltre, destinare contributi per la organizzazione di corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole e degli istituti e per la adozione di speciali forme di provvidenze a favore degli allievi.

I programmi sono predisposti per esercizi finanziari dall'esercizio 1957-58 all'esercizio 1959-60.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1958-59 e successivi verranno iscritte le somme occorrenti per il rimborso della quota di prestito U.S.A. di lire 8 miliardi e 500 milioni prevista dall'art. 1, in conformità del relativo piano di ammortamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 9.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XIII della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI — TAVIANI — TOGNI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Considerando che le piene del lago di Lugano causano periodicamente danni importanti alle regioni rivierasche, animati dal desiderio di proteggere, nella misura del possibile, queste regioni contro nuove inondazioni e di migliorare il regime dei livelli del lago, hanno risolto di conchiudere una convenzione ed hanno nominato come loro Plenipotenziari

Il Presidente della Repubblica Italiana:

il signor Pietro FROSINI, Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Il Consiglio Federale Svizzero:

il signor Nello CELIO, Consigliere di Stato, Capo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino;

i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo I

Le Alte Parti contraenti convengono d'addivenire alla regolazione del lago di Lugano conformemente al progetto del settembre 1951 e al regolamento di regolazione dell'agosto 1953 presentati l'uno e l'altro dal Servizio federale delle acque a Berna.

Articolo II

1. I lavori di regolazione comprendono:

a) la correzione dello stretto di Lavena;

b) lo sbarramento di regolamento alla Rocchetta;

c) la correzione della Tresa tra Ponte-Tresa e Madonnone.

2. Questi lavori saranno iniziati entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo III

1. Le Alti Parti contraenti convengono di riconoscere la regolazione del lago di Lugano come opera d'utilità pubblica. I due Governi accorderanno conseguentemente, ciascuno per il proprio territorio, il diritto d'espropriare, se è del caso, i fondi necessari alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere, come pure i diritti che vi si oppongano.

2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere.

Articolo IV

1. Sotto riserva delle attribuzioni della Commissione mista di sorveglianza istituita conformemente all'articolo VI della presente Convenzione, l'esecuzione dei lavori spetterà al Cantone Ticino. Competerà al Consiglio di Stato di questo Cantone designare la Direzione dei lavori, prendere, d'intesa con le Autorità italiane, le misure necessarie per la pubblicazione dei piani in conformità delle disposizioni vigenti nei due Paesi, stipulare i contratti di appalto.

2. Le Alte Parti contraenti s'impegnano di agevolare del loro meglio la esecuzione dei lavori di regolazione concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti:

a) alla Direzione dei lavori è assicurato l'appoggio delle competenti autorità amministrative dei due Paesi;

b) il personale occupato nei lavori potrà circolare liberamente sulle rive dello stretto di Lavena e della Tresa. Tale personale resta però assoggettato alle necessarie misure di polizia e doganali;

c) i due Governi concederanno l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze d'importazione e d'esportazione per i materiali destinati alla esecuzione e alla manutenzione delle opere, che tuttavia dovranno essere dichiarati di volta in volta alla competente Dogana.

Le esenzioni saranno accordate previa presentazione di un certificato rilasciato per le Dogane svizzere dal Ministero italiano dei Lavori pubblici e per le Dogane italiane dal Dipartimento delle Pubbliche costruzioni del Cantone Ticino, attestante che il materiale è destinato esclusivamente ad essere impiegato nella esecuzione e manutenzione delle opere previste dalla presente Convenzione.

Articolo V

Il costo complessivo dei lavori menzionati all'articolo II della presente Convenzione, valutato in 4.000.000 di franchi svizzeri, sarà assunto interamente dalla Svizzera. Da parte sua l'Italia assume le spese complete per i lavori di protezione delle rive della Tresa in territorio italiano a valle della correzione prevista all'articolo II.

Articolo VI

1. I due Governi costituiranno una commissione di sorveglianza di sei membri, di cui tre saranno designati dal Governo della Repubblica italiana e tre dal Consiglio federale svizzero. Ciascun Governo contraente assume le spese per i membri da esso designati.

2. Durante il periodo di costruzione, detta commissione ha il compito di approvare i programmi d'esecuzione che le sottopone il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, di vigilare sull'esecuzione dei lavori, di decidere, se è il caso, qualsiasi modificazione del progetto, di presentare ai due Governi rapporti periodici sull'andamento dei lavori, nonchè sull'osservanza dei termini.

3. Dopo il collaudo dei lavori, la commissione avrà competenza per esaminare e risolvere qualsiasi questione concernente l'applicazione del regolamento di regolazione, il servizio dello sbarramento, la manutenzione e il rinnovo delle opere. Essa sorveglierà l'esecu-

zione delle sue decisioni e sottoporrà all'approvazione dei due Governi le modificazioni che giudicherà utile apportare al regolamento di regolazione.

4. La commissione prenderà le sue decisioni all'unanimità ed emanerà il proprio regolamento interno. Qualora non possa essere raggiunta l'unanimità, la divergenza verrà rimessa ai direttori degli istituti di idraulica dei Politecnici di Zurigo e Milano. La loro decisione è vincolante per le parti.

5. Qualora questi due esperti non raggiungessero una intesa, provvederanno a designare un arbitro. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di nessuno dei due Paesi, e il suo giudizio sarà definitivo.

Articolo VII

1 Il collaudo dei lavori, ad opera ultimata, sarà affidato in comune a due esperti designati l'uno dal Ministero italiano dei lavori pubblici e l'altro dal Dipartimento federale delle poste e ferrovie.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere approvato dalle predette autorità statali.

Articolo VIII

1. La Svizzera assume l'esercizio dello sbarramento e s'impegna ad osservare il regolamento di regolazione e le modificazioni che potrebbero esservi apportate conformemente all'articolo VI numero 3, della presente Convenzione.

2. Le spese per l'esercizio dello sbarramento saranno assunte dalla Svizzera.

3. Le persone addette a quest'esercizio avranno libero accesso alla riva italiana nei pressi dello sbarramento. Tali persone restano però assoggettate alle necessarie misure di polizia e doganali.

Articolo IX

1. Le spese di manutenzione, e di rinnovo dello sbarramento di regolazione saranno assunte completamente dalla Svizzera.

2. L'Italia e la Svizzera assumono a proprie spese la manutenzione del canale e delle rive dello stretto di Lavena e della Tresa siti sul territorio rispettivo. I due Paesi s'impegnano di prendere i provvedimenti atti a prevenire gli scoscendimenti delle sponde e modificazioni del canale che potrebbero compromettere la regolazione. Se ciò malgrado dovessero verificarsi tali scoscendimenti o modificazioni, si prenderanno senza indugio le misure atte a rimediarvi. La commissione di sorveglianza regolerà le modalità d'esecuzione dei lavori di manutenzione quando questi si estenderanno contemporaneamente ai territori svizzero e italiano.

Articolo X

1. Nell'ambito del proprio territorio, ogni Governo provvederà a che, in caso di costruzione o di modificazione d'opere artificiali, come strade, impianti permanenti di pesca o d'irrigazione, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc. sullo stretto di Lavena o sul tratto internazionale della Tresa, siano prese le misure necessarie per impedire che la regolazione sia ostacolata o compromessa e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata.

2. A tale scopo i progetti saranno sottoposti alle competenti autorità che sentiranno il parere della commissione di sorveglianza.

Articolo XI

Qualora dovessero sorgere contestazioni sull'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione e se queste non potessero venir composte mediante trattative dirette, le contestazioni potranno essere sottoposte, a richiesta di uno dei due Governi, alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo XII

La presente Convenzione abroga le disposizioni contrarie di convenzioni precedenti concluse tra i due Stati.

Articolo XIII

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lugano, il 17 settembre 1955, in due esemplari originali in lingua italiana.

PIETRO FROSINI CELIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Protocollo addizionale alla Convenzione del 17 settembre 1955 tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano.

Si precisa che il progetto e il regolamento di regolazione di cui all'articolo I della Convenzione, sono quelli trasmessi alla Delegazione italiana, come al verbale della riunione tenutasi a Milano nei giorni 11 e 12 dicembre 1953.

PIETRO FROSINI CELIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 11 gennaio 1958, n. **10**.

Vendita a trattativa privata a favore della Società per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare appartenente al Patrimonio dello Stato costituito da una area di metri quadrati 24.627,91 e dai manufatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Società per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare appartenente al Patrimonio dello Stato, costituito da un'area di metri quadrati 24.627,91 e dai manufatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra, per il prezzo di lire 45.645.000.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 11.

Tramutamento del posto convenzionato di professore di ruolo ordinario di microbiologia in quello di semeiotica medica, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1955, n. 915, col quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di microbiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, ai sensi e per gli effetti degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la convenzione aggiuntiva stipulata in Genova in data 5 novembre 1957 per il tramutamento della destinazione originaria del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di microbiologia in quello di semeiotica medica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro,

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 5 novembre 1957 per effetto della quale il posto originariamente istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova e destinato all'insegnamento di microbiologia, viene tramutato in quello di semeiotica medica, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 17 giugno 1955 e approvata con decreto Presidenziale 18 ottobre 1955, n. 915.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1958

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n* 14 — RELLEVA

Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento della semeiotica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

L'anno millenovecentocinquantasette in questo giorno cinque del mese di novembre in Genova, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Genova, avanti a me dott Mario Alburno, direttore amministrativo dell'Università di Genova, delegato con decreto rettorale 21 luglio 1951 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n 674, rinunciando, per comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori

prof avv Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova,

dottori Mario ed Augusto Bruschettini fu Alèssandro,

signore Bellavita Leopoldina nata Bruschettini e Bruschettini ved Alba nata Fissore,

rispettivamente i primi due quali soci accomandatari, la terza quale socio accomandante e la quarta quale usufruttuaria per un quarto della Società in accomandita semplice « Laboratorio di terapia sperimentale Dott A Bruschettini », con sede in Genova, via Isonzo n 6, i quali dando esecuzione a precedenti intese,

Premesso

che con convenzione stipulata il giorno 17 giugno 1955, registrata all'Ufficio del registro di Genova il giorno 28 giugno 1955 al n 30599, vol 746, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n 915 del 18 ottobre 1955 e con l'atto aggiuntivo alla convenzione stessa il giorno 7 novembre 1956, registrato all'Ufficio del registro di Genova il giorno 17 novembre 1956 al n 011243, vol 769, il « Laboratorio di terapia sperimentale Dott A Bruschettini » rappresentato dai signori sopraindicati, si è assunto l'onere per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da riservarsi all'insegnamento della microbiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova

che alla copertura del detto posto fu provveduto mediante chiamata del prof Carmine Romanzi, secondo vincitore del concorso per la cattedra di microbiologia dell'Università degli studi di Cagliari, a decorrere dal 16 novembre 1955,

che la Facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 24 ottobre 1957 ha proposto di assegnare la cattedra di microbiologia al posto di ruolo resosi vacante per il collocamento fuori ruolo del titolare della cattedra di scienza dell'ortogenesi e che nello stesso tempo ha pregato di chiedere al Laboratorio di terapia sperimentale A Bruschettini che l'impegno assunto per il mantenimento della cattedra di microbiologia venisse mutato in altro impegno per il mantenimento della cattedra di semeiotica medica,

che il Laboratorio di terapia sperimentale A Bruschettini ha dichiarato di accettare il tramutamento medesimo,

che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 1957, ha esaminato ed accolto la proposta della Facoltà di medicina e chirurgia ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione e alla firma della presente convenzione,

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art 1

Fermi restando tutti i patti, le clausole e gli impegni contenuti nella convenzione e nell'atto aggiuntivo di cui in premessa, l'impegno assunto dal « Laboratorio di terapia sperimentale A Bruschettini » per il mantenimento della cattedra convenzionata di microbiologia, si intende tramutato, a decorrere dal 1° novembre 1957, in impegno per il mantenimento della cattedra convenzionata di « semeiotica medica »

Art 2

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione della tassa di registro e bollo a norma dell'art 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n 1592

Il presente atto viene reso pubblico mediante lettura da me data ai comparenti che lo approvano ed avrà efficacia

giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione

Esso consta, escluse le firme, di tre facciate e righe ventuno di questa facciata su unico foglio, dattiloscritto da persona di mia fiducia

F.to: Dott. *Mario Bruschettini*
» Dott *Augusto Bruschettini*
» *Leopoldina Bellavita Bruschettini*
» *Alba Fissore* ved *Bruschettini*
» *Carlo Cereti*, in detta qualità
» *Mario Albuino* rogante

Per copia conforme all'originale, registrato in Genova, Atti pubblici, il 7 novembre 1957, al vol 786, n 010056, gratis

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale di amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma;

Visto il decreto 7 settembre 1946 dello stesso Capo provvisorio dello Stato, concernente la nomina del sig. Mario Bocchi a componente del Consiglio generale di amministrazione dell'Ordine;

Viste le dimissioni dall'anzidetto incarico rassegnate dal sig. Bocchi;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di un nuovo componente del predetto Consiglio generale di amministrazione dell'Ordine;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Domenico Ravazzoni è nominato membro del Consiglio generale di amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, in sostituzione del dimissionario sig. Mario Bocchi.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1958
Registro n 1 Presidenza, foglio n. 149. — CESSARI

(464)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1957.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni ed i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, approvato con proprio decreto in data 18 marzo 1955 e modificato con propri decreti in data 4 maggio 1956 e 15 dicembre 1956;

Vista la deliberazione assunta nella riunione dell'11 novembre 1957 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, sono apportate le modificazioni di che in appresso:

Il primo comma dell'art. 5 è così modificato: « Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 200.000.000 (lire duecento milioni) ed è costituito da quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (lire un milione) ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio della Liguria nella seguente misura:

Cassa di risparmio di Genova	n. 100	quote per L.	100.000.000
Cassa di risparmio di Savona	» 55	» » »	55.000.000
Cassa di risparmio di La Spezia	» 45	» » »	45.000.000
In totale	n. 200	quote per L.	200 000.000

L'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dai seguenti altri due commi:

« Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato, su richiesta del Consiglio di amministrazione, anche per decimi, entro dieci giorni dalla data di invito. Il capitale sottoscritto dovrà essere comunque versato, nei termini della richiesta, per almeno cinque decimi.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto ».

Il secondo comma dell'art. 8 è così modificato: « Salvo diversa determinazione dell'Organo di vigilanza, la durata massima delle singole operazioni non può superare: per i mutui: 10 anni; per le sovvenzioni o sconti cambiari: 5 anni; per le aperture di credito: 3 anni ».

All'art. 8 vengono aggiunti i seguenti due nuovi commi:

« L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo delle industrie nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del dieci per cento del fondo di dotazione quale risulta ogni anno dal bilancio approvato ».

L'art. 20 è così modificato:

« I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, sino a che non entrino in carica i loro successori ».

All'art. 23 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il Consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, funzionari dell'Istituto o dirigenti o funzionari degli Enti partecipanti, con l'incarico di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza od impedimento ».

L'art. 24 è così modificato:

« Il Comitato centrale è costituito dal presidente, dal vice presidente e da due consiglieri, eletti annualmente dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri ».

Il terzo comma dell'art. 26 è così modificato:

« Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri e le deliberazioni devono essere prese all'unanimità ».

All'art. 27 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« In caso di assenza od impedimento del presidente o del direttore, intervengono alle sedute del Comitato coloro che, a norma dello statuto dell'Ente partecipante, ne fanno le veci ».

All'art. 29 è aggiunto un nuovo comma del seguente tenore:

« Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può delegare in forma continuativa, valida sino a revoca, la rappresentanza legale dell'Istituto e la firma sociale al direttore dell'Istituto, nonchè ad amministratori, dirigenti e funzionari degli Enti partecipanti a ciò espressamente delegati, limitatamente alla stipula dei contratti inerenti alle operazioni di finanziamento ed ai relativi incombenti legali che vengano eseguiti per il tramite dei rispettivi Enti partecipanti ».

L'art. 32 viene così modificato:

« Le funzioni di direttore potranno essere affidate, quale incarico temporaneo, al direttore di uno degli Enti partecipanti, prescelto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte da funzionari dello Istituto, o da dirigenti o funzionari degli Enti partecipanti, designati dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 23, ultimo comma.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore stesso ».

Sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
GAVA

(396)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1957.

Sostituzione di un componente la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1956, con il quale è stato proceduto alla costituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la nota del Ministero dell'interno, con la quale è stata chiesta la sostituzione del dott. Nicola Di Paola, componente della Commissione centrale in argomento, in rappresentanza del Ministero dell'interno, con il dott. Pasquale Fraenza,

Visto l'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407,

Ritenuta la opportunità di dover procedere alla sostituzione accennata;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza è nominato componente della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Nicola Di Paola, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1958
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale foglio n. 365 — BAPONE

(407)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Classificazione tra le provinciali dei tronchi stradali da Codigoro a Pomposa e da passo Pomposa a Volano, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 1° agosto 1952, n. 26, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la classificazione tra le provinciali dei tronchi stradali: il primo da Codigoro a Pomposa sulla strada provinciale Romea ed il secondo da passo Pomposa sull'innesto con la detta provinciale Romea, per Caneviè, a Volano;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata ai termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 22 ottobre 1957, n. 1849;

Considerato che i tronchi stradali di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificati tra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

I tronchi stradali: il primo da Codigoro a Pomposa, sulla strada provinciale Romea ed il secondo da passo Pomposa sull'innesto con la detta provinciale Romea, per Canevié, a Volano, in provincia di Ferrara, sono classificati provinciali ed inclusi nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(357)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada di circonvallazione detta di « Cutrofiano », con la contemporanea declassificazione a comunali delle traverse interne all'abitato di Cutrofiano, in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1956, n. 115, con la quale l'Amministrazione provinciale di Lecce ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di circonvallazione detta di « Cutrofiano », con la contemporanea declassificazione delle traverse interne all'abitato delle provinciali « Maglie-Cutrofiano-Aradeo » e « Sogliano-Cutrofiano-Supersano »;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata ai termini dell'art 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni:

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 giugno 1957 n. 1089;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto gli articoli 13 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta

Art 1

La strada di circonvallazione, detta di « Cutrofiano », in provincia di Lecce, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Art. 2.

Le traverse interne all'abitato di Cutrofiano, delle strade provinciali « Maglie-Cutrofiano-Aradeo » e « Sogliano-Cutrofiano-Supersano » sono declassificate a comunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(365)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada da Codigoro, per Marozzo, Lagosanto e Sabbioni, all'innesto con la via del Mare, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 11 febbraio 1955, n. 27, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Codigoro (viale Mazzini) per Marozzo, Lagosanto e Sabbioni, all'innesto con la provinciale via del Mare (Ferrara-Comacchio-Porto Garibaldi) presso il km. 44;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata ai termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 22 ottobre 1957, n. 1843;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada da Codigoro (viale Mazzini) per Marozzo, Lagosanto e Sabbioni, all'innesto con la provinciale via del Mare (Ferrara-Comacchio-Porto Garibaldi) presso il km. 44, in provincia di Ferrara, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(361)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Classificazione tra le provinciali di tre strade, in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 novembre 1956, n. 6/B/C, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) da Borgo Piave, sulla Statale n. 148, per Borgo Sabotino, al lido di Foce Verde,

2) da Borgo Sabotino al Bivio di Fogliano;

3) dalla strada Borgo Sabotino-Bivio di Fogliano a Capo Portiere.

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata ai termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 22 ottobre 1957, n. 1957;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) da Borgo Piave, sulla Statale n 148, per Borgo Sabotino, al lido di Foce Verde;

2) da Borgo Sabotino al Bivio di Fogliano;

3) dalla strada Borgo Sabotino-Bivio di Fogliano a Capo Portiere, in provincia di Latina, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(363)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1958.

Concessione di agevolazioni creditizie agli agricoltori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1957 in Calabria e nelle provincie di Rovigo, di Venezia, di Lecce e di Catania

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante l'autunno 1957 in Calabria e nelle provincie di Rovigo, Venezia, Lecce e Catania rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, a tutto l'autunno 1957, con le aziende agricole della Calabria e delle provincie di Rovigo, Venezia, Lecce e Catania che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 % del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità verificatesi in dette zone durante l'autunno 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1958

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica del Protocollo tendente a limitare e a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953.

Il 13 novembre 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 luglio 1956, n. 966, è stato depositato in New York, presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica del Protocollo tendente a limitare e a disciplinare la coltura del papavero, nonchè la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953.

(443)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1957, n 3973/1877, registrato alla Corte dei conti in data 8 gennaio 1958 (registro n 1 Agricoltura, foglio n. 111) è stato determinato in L 3 570 258 (lire tremilionicinquecentosettantamiladuecentocinquantotto), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 1° marzo 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 112 del 16 maggio 1955, per i terreni espropriati in agro dei comuni di Brindisi e Lecce in forza dei decreti Presidenziali 25 luglio 1952, n 1168 e 25 giugno 1952, n 1699 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210, supplemento ordinario del 10 settembre 1952 e n 278, supplemento ordinario del 1° dicembre 1952) al nome della ditta SOCIETA' PER LE BONIFICHE DEI TERRENI FERRARESI E PER LE IMPRESE AGRICOLE, anonima con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 3 570 000 (lire tremilionicinquecentosettantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(468)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Grosseto

Con decreto 7 gennaio 1958, n. 763, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati al catasto del comune di Grosseto al foglio 78, particelle 5, 6, 9-*b*, 10 *b* e 11 *b*, della superficie complessiva di Ha 3 35 70.

(314)

Costituzione del Consorzio di bonifica montana del Fanante e Chiusa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 23 ottobre 1957, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana del Fanante e Chiusa, a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto e nominato il presidente straordinario ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(255)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Torbido di Archi », con sede in Reggio Calabria, e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1957, registro n. 26, foglio n. 347, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Torbido di Archi », con sede in Reggio Calabria, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

De Nava dott. Giuseppe, presidente;

Masciana dott. Francesco, vice presidente;

Trapani ing. Giuseppe, Adamo cav. Giovanni e Cassano cav. Luigi, membri.

(281)

Concessione di pesca e di commercio del pesce persico (perca fluviatilis) del lago di Piediluco (Terni)

Fino a nuova disposizione nel lago di Piediluco (Terni) è consentita la pesca del pesce persico (perca fluviatilis) di qualsiasi lunghezza.

Il commercio del pesce persico, proveniente dal suddetto lago, di lunghezza inferiore a centimetri quindici è consentito soltanto nelle provincie di Terni e di Rieti.

Ogni spedizione, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che detti pesci sono stati pescati nel lago di Piediluco.

(282)

Ripristino del periodo normale di divieto di pesca della trota di fiume nella provincia di Como

La disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 24 settembre 1932, concernente il divieto di pesca della trota di fiume, nella provincia di Como, durante il periodo 15 settembre-15 dicembre è revocata.

Viene, pertanto ripristinato, in detta Provincia, il periodo di divieto di pesca della trota di fiume previsto dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486 e, cioè, dal 15 ottobre al 15 gennaio.

(283)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche del fiume Noncello ricadenti nei comuni di Pordenone e Porcia (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 5 novembre 1951, n. 3751/4163, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1957, registro n. 43 Lavori pubblici, foglio n. 124, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Noncello nel tratto a valle della strada statale n. 13 fino alla confluenza del fiume Meduna interessanti i beni compresi nel perimetro marcato nella corografia al 25.000 in data 21 maggio 1956 che fa parte integrante del decreto stesso e ricadenti nei territori dei comuni di Pordenone e Porcia.

(234)

Variante al piano di ricostruzione di Orbetello relativa alla sistemazione di piazza Garibaldi

Con decreto Ministeriale 16 gennaio 1958, n. 480, è stata approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante al piano di ricostruzione di Orbetello relativa alla sistemazione di piazza Garibaldi, vistata in una planimetria in scala 1:200.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Orbetello che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(316)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno che costituiva la sede di uno scolo secondario del rio Piavesella, in comune di Spresiano (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 6 dicembre 1956, n. 567, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno che costituiva la sede di uno scolo secondario del rio Piavesella in comune di Spresiano (Treviso) segnato nel catasto dello stesso Comune: Sezione C (Visnadello) mappali 169 1/2 (Ha 0.00.90) e 169 1/3 (Ha 0.00.92) della superficie complessiva di ettari 0.01.82 ed indicata nell'estratto catastale rilasciato il 17 aprile 1956 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(317)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno abbandonato facente parte della sponda destra del fiume Po a Mezzano Rondani, in comune di Colorno (Parma).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze 29 aprile 1957, n. 865/1002 (56), è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno abbandonato facente parte della sponda destra del fiume Po a Mezzano Rondani in comune di Colorno (Parma), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 11, mappali 55 *b* (Ha 0.10.60) e 55 1/2 (Ha 0.03.70), al foglio 12 mappali 75 (Ha 0.05.60), 109 (Ha 0.16.50), 130 (Ha 0.15.00) 100 (Ha 0.07.60), 100 1/2 (Ha 0.00.33), 99 *b* (Ha 0.05.00), 69 (Ha 0.23.90), al foglio 17, mappali 93 *b* (Ha 0.01.10) 97-*b* (Ha 0.01.00) 13 (Ha 0.07.80), 96 *a* (Ha 0.05.80), 95 (Ha 0.13.20), 88 (Ha 0.02.40) 98 1/2 (Ha 0.01.00) e 90-*b* (Ha 0.07.20) della superficie complessiva di ettari 1.27.73 ed indicata in tinta gialla nella planimetria 1° giugno 1954 in scala 1:2000 compilata dall'Ufficio del genio civile di Parma e vidimata dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(318)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sutto Erminio, già esercente in Venezia, Castello 4710.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 30-VE.

(243)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Melchiorri Pietro, già esercente in Venezia, Cannaregio 1981/*A*.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 48-VE.

(244)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Corsira », con sede in Borgo Montello di Latina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1958, i poteri conferiti al rag. Giuseppe Arcarelli, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Corsira », con sede in Borgo Montello di Latina, sono stati prorogati dal 9 gennaio al 31 maggio 1958

(237)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Giove (Terni).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1957, i poteri conferiti al dott. Enzo Colangeli, commissario governativo della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Giove (Terni), sono stati prorogati dal 30 novembre al 31 dicembre 1957

(238)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia della Versilia », con sede in Pietrasanta (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1958, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia della Versilia », con sede in Pietrasanta (Lucca), composto dai signori Tamagnini Demos, Biondetti Mario e Pelliccia Lionello

(239)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Luigi Gonzaga », con sede in Pietramelara (Caserta), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 dicembre 1957, la Società cooperativa di produzione e lavoro « San Luigi Gonzaga », costituita con atto del notaio dott Giovanni Angeloni in data 19 febbraio 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag Renato Ursomando

(315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 30 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,83	624,82	624,80	624,80	624.89	624,83	624,90	624,94	624,87
$ Can	636,45	636,50	636 —	636,50	636,50	636,37	636,50	636,60	636,50	636,50
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,80	145.75	145,82	145,82	145,80	145,83	145,80
Kr D.	90,48	90,44	90,48	90,42	90,40	90,49	90,45	90,50	90,49	90,45
Kr N	87,52	87,40	87,50	87,44	87,55	87,52	87,4975	87,50	87,52	87,45
Kr. Sv.	120,85	120,80	120,81	120,77	120,75	120,86	120,82	120,85	120,88	120,80
Fol	165,54	165,49	165,45	165,45	165,50	165,55	165,49	165,55	165,54	165,50
Fr B.	12,55	12,55	12,5525	12,5475	12,54	12,55	12,555	12,55	12,54	12,555
Fr. Fr.	148,75	148,60	148,68	148.58	148,50	148,76	148,62	148,80	148,75	148,65
Fr Sv. acc.	142,86	142,80	142,83	142,70	142.75	142,85	142,82	142,90	142,86	142,80
Lst	1751,30	1750,75	1750,75	1750 —	1750,75	1751,55	1750,50	1751,70	1751,50	1751 —
Dm. occ	148,85	148,71	148.72	148,64	148,65	148,74	148,71	148,75	148,73	148,70
Scell Aust	24,02	24,02	24,03	24,02	24 —	24.03	24,025	24,03	24,02	24,02

Media dei titoli del 30 gennaio 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,15
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	82,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,60
Id. 5 % 1936	95.90
Id. 5 % (Città di Trieste)	84 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,35
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95.20
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	95.25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	636,50
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,435
1 Corona norvegese	87,469
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	165,47
1 Franco belga	12,551
100 Franchi francesi	148,60
1 Franco svizzero acc.	142,76
1 Lira sterlina	1750,25
1 Marco germanico	148,675
1 Scellino austriaco	24.022

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore sanitario centrale in prova, presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 451 in data 7 novembre 1957 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1954;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore sanitario centrale in prova dell'Opera nazionale della maternità e dell'infanzia, gruppo A, grado gerarchico II dell'Opera già 5° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

B) essere forniti della libera docenza in clinica pediatrica;

C) non avere oltrepassato l'età di anni 55, comprensiva, ove ricorrano, delle elevazioni consentite dalla legge;

D) avere un periodo di almeno venti anni di anzianità di laurea e di attività professionale, oppure di servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni statali e pubbliche ed essere forniti di particolare capacità all'esercizio delle funzioni annesse al posto di direttore sanitario centrale;

E) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

F) avere il godimento dei diritti politici;

G) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

H) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

I) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. Lungotevere Ripa n. 1, Roma entro il giorno 28 febbraio 1958.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

la precisa indicazione del domicilio e del recapito del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati:

diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio;

certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

certificato di iscrizione all'Ordine dei medici;

decreto di conferimento della libera docenza in clinica pediatrica, in originale o in copia autenticata da notaio;

documentazione comprovante l'attività professionale o il servizio e la particolare capacità all'esercizio delle funzioni annesse al posto di direttore sanitario centrale, di cui alla lettera *D*) del precedente art. 2.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 4.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, oltre alla documentazione di cui all'articolo precedente, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (pubblicazioni, studi, ecc.).

I concorrenti, che ne siano in possesso, dovranno fare pervenire, inoltre, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine il sanitario dichiarato vincitore sarà invitato a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 55° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al concorso.

I candidati, invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950 n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di cui al precedente articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che abbiano dimostrato di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art. 5.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

1) svolgimento scritto di un tema riguardante la fisiopatologia e la clinica del bambino;

2) prova pratica riguardante l'esame clinico di un lattante o di un bambino della 2ª o 3ª infanzia, sano o malato;

3) prova di laboratorio inerente all'assistenza infantile;

4) prova orale riguardante le materie delle prove scritte e pratiche, la puericultura prenatale e postnatale, l'igiene generale e speciale, ambedue limitatamente al campo dell'assistenza materna e infantile, l'ordinamento sanitario dello Stato e l'ordinamento dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta come prescritto dall'art. 6 del regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata.

La nomina del vincitore sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore sanitario centrale in prova per il periodo di almeno mesi sei, durante il quale gli sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado II di gruppo *A*).

Il vincitore che supererà, con esito favorevole il periodo di prova sarà nominato in ruolo, nel grado 5° (II del personale dell'Opera), gruppo *A*, del ruolo sanitario centrale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

Il direttore sanitario, invece, che a giudizio della Giunta esecutiva fosse ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 30 dicembre 1957

Il presidente: Urbano CIOCCETTI

Il direttore generale: A. CELLINI

(471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventiquattro posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1957, registro n. 8, foglio n. 67 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 16 aprile 1957, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esame a ventiquattro posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura della carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di vice esperto in prova di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Montefusco dott. Gaetano, ispettore generale.

Componenti:

Mercuri dott. Stanislao, ispettore generale;

Sabatini dott. Vincenzo, ispettore capo;

Leone prof. Giuseppe, dell'Istituto tecnico agrario di Roma;

Travaglini prof. Nicola, dell'Istituto tecnico agrario di Roma.

Segretario:

D'Amore dott. Francesco, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1958
Registro n. 1, foglio n. 168. — PALADINI

(474)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posto d'impiego della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia, spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno. (Circolare 24 gennaio 1958).

E' disponibile presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva degli archivi notarili, n. 1 (uno) posto di aiutante di 2ª classe, spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere al suindicato posto, dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 marzo 1958, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate dalla prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno dovranno essere trasmesse con ogni sollecitudine, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle Amministrazioni centrali dalle quali dipendono, che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 marzo 1958).

Al sottufficiale che sarà nominato all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali della qualifica di aiutante di 2ª classe, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno), dei quali è provvisto e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia, cui eventualmente esso appartenga.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(476)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 4 luglio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 6 aprile 1957, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso l'Ufficio geologico, via Santa Susanna n. 13, nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 1958, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1958

p. *Il Ministro* MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1958
Registro n. 1. *foglio n.* 173

(509)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1957, n. 3746, registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1957, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 364, con il quale è stato indetto il concorso per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto Ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) indetto con decreto Ministeriale 3 maggio 1957, n. 3746, avranno luogo in Roma, nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 1958, alle ore otto, presso il Palazzo degli esami, in via Gerolamo Induno, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1958

Il Ministro: TOGNI

(472)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 58978 del 22 ottobre 1956, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1955;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nonchè la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa

1. Riili dott. Paolo	punti	52,42
2. Mesi dott Santo	»	52,08
3. Mistretta dott. Vito	»	50,48
4. Musacchia dott. Antonino		49,98
5. Di Bella dott Porfirio	»	49,20
6. La Face dott. Giovanni	»	48,07
7. Pirrè dott. Giovanni		47,57
8. Messana dott. Antonino		47,49
9. Messina dott. Angelo		47,28
10. Gandolfo dott. Vito	»	46,38
11. Valenti dott. Giuseppe	»	45,02
12. Buscemi dott. Liborio	»	44,03
13. Gentile dott. Luca	»	42,54
14. Di Girolamo dott. Gioacchino		42,37
15. Viola dott. Salvatore		41,93
16. Virga dott. Sante		40,90
17. Bono dott. Baldassare	»	40,86
18. Vallone dott. Ignazio	»	39,41

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 9 gennaio 1958

Il prefetto: MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 58978 del 22 ottobre 1956, col quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 1061 del 9 gennaio 1958, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Riili dott. Paolo, Valledolmo;

2) Mesi dott. Santo, Montemaggiore Belsito-Aliminusa (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 9 gennaio 1958

Il prefetto: MIGLIORE

(391)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto 18 settembre 1957, n. 59709, con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Vista la deliberazione 24 ottobre 1957, n. 121, con la quale la Giunta municipale di Isola Capo Rizzuto ha preso atto della rinunzia alla nomina a titolare della seconda condotta del Comune predetto presentata dall'ostetrica Pettinato Angelina;

Viste le domande delle candidate risultate idonee che seguono in graduatoria la predetta ostetrica;

Viste le rinunzie fatte pervenire dalle ostetriche interpellate secondo l'ordine della graduatoria Zupi Teresa, Faga Pasqualina e Cianni Anita;

Vista la graduatoria generale delle idonee dalla quale risulta che l'ostetrica Vaghenti Domenica segue subito dopo le predette e che nella domanda di partecipazione al concorso, fra le altre sedi, ha indicato anche quella di Isola Capo Rizzuto (seconda condotta);

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto 18 settembre 1957, n. 9709, citato in premessa, l'ostetrica Vaghenti Domenica è dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica di Isola Capo Rizzuto, in sostituzione della ostetrica Pettinato Angelina, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Isola Capo Rizzuto.

Catanzaro, addì 10 gennaio 1958

Il prefetto: MUSSI

(351)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1957, n. 76776, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1953;

Vista la nota del comune di Mesoraca 2 gennaio 1958, n. 31, con la quale viene comunicato che il dott. Notaro Giovanni ha dichiarato di non accettare la nomina a titolare della condotta medica di detto Comune perchè impegnato presso altra sede;

Vista, inoltre, la deliberazione 2 gennaio 1958, n. 19, con la quale la Giunta municipale di Filogaso ha dichiarato il dott. Pelaia Corrado rinunziatario alla nomina a medico condotto del Comune predetto;

Vista la graduatoria dei candidati dichiarati idonei approvata con decreto prefettizio 2 dicembre 1957, n. 76775;

Viste le domande dei candidati che seguono nella graduatoria i candidati dott. Notaro Giovanni e dott. Pelaia Corrado e preso atto dell'ordine di preferenza delle sedi indicato nelle domande predette;

Vista la lettera 31 dicembre 1957, con la quale il dott. Pasquale Polillo si dichiara disposto ad accettare la nomina a titolare della condotta medica di Mesoraca;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto di cui in premessa 2 dicembre 1957, n. 76776, i seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Polillo dott. Pasquale: Mesoraca, in sostituzione del dott. Notaro Giovanni rinunziatario.

2) Munizza dott. Vincenzo: Cotronei, (seconda condotta) in sostituzione del dott. Polillo Pasquale rinunziatario.

3) D'Aloe dott. Raffaele: Filogaso, in sostituzione del dott. Pelaia Corrado dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Mesoraca, Cotronei e Filogaso.

Catanzaro, addì 11 gennaio 1958

Il prefetto: MUSSI

(352)

PREFETTURA DI RAGUSA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto dell'8 ottobre 1957, n. 20237, con il quale si è proceduto alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956 nei comuni di Modica, Scicli ed Ispica;

Visto il telegramma del 5 dicembre 1957, con il quale il sindaco di Ispica comunica che il dott. Costa Pier G. Battista ha rinunziato alla nomina a titolare della seconda condotta medica di quel Comune, e che pertanto occorre provvedere alla nomina del vincitore della condotta predetta secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le preferenze manifestate dai concorrenti risultati idonei;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto dell'8 ottobre 1957, n. 20237, il seguente sanitario è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Ispica:

Gurrieri dott. Giuseppe, residente in Scicli, presso l'Ospedale Busacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, affisso al l'albo della Prefettura e a quello del comune di Ispica.

Ragusa, addì 13 gennaio 1958

Il prefetto: BRANDALEONE

(353)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato